

(N. 691)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1984

Integrazione dell'articolo 13, quinto comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 10 maggio 1982, n. 251, sono state migliorate alcune prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. In particolare, è stata prevista la riliquidazione delle rendite a favore di lavoratori già assicurati presso istituti dell'ex Impero austro-ungarico (art. 9) nonché a favore di lavoratori infortunatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania (art. 10).

Le rendite spettanti alle due categorie di assicurati sono erogate dall'INAIL per conto dello Stato, con rimborso dell'ammontare globale delle somme corrisposte da detto Istituto, sulla base di rendiconti trimestrali.

La materia trova la sua originaria disciplina nel regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555 (successivamente modificato con regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502 e con legge 18 aprile 1950, n. 243) per le

rendite considerate dall'articolo 9 della vigente legge n. 251 del 1982; occorre invece risalire al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, per le rendite di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 251.

Con i citati provvedimenti legislativi, anteriori all'emanazione dell'ultima legge, il relativo onere è stato posto a carico dei capitoli n. 4510 e n. 8312 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente per le due categorie di rendite, in ragione della diversa natura di tali spese. Infatti, mentre la spesa connessa al rimborso delle rendite già a carico di istituti dell'ex Impero austro-ungarico è da qualificare come spesa di parte corrente (capitolo n. 4510), quella relativa al pagamento delle rendite ad infortunati negli ex territori germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania rappresenta una spesa

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in conto capitale (capitolo n. 8312). Ciò per il fatto che queste ultime rendite sono corrisposte ai singoli beneficiari dal Governo italiano a titolo di anticipo, in attesa di stabilire — con apposito accordo bilaterale — le modalità di rimborso, da parte della Repubblica democratica tedesca a favore dello Stato italiano, dell'importo globale da quest'ultimo erogato.

Diversamente, con l'articolo 13 della predetta legge n. 251 del 1982, l'imputazione della spesa, derivante da entrambe le norme di cui ai citati articoli 9 e 10, è stata prevista a carico del solo capitolo in conto capitale

(n. 8312), trascurando quindi, per mera omissione, il riferimento al capitolo di parte corrente (n. 4510).

Tale inconveniente, non superabile in via amministrativa, ha reso impossibile il rimborso all'INAIL delle rendite corrisposte per conto dello Stato agli assicurati presso istituti dell'ex Impero austro-ungarico a partire dal 1° gennaio 1982, data di entrata in vigore della legge n. 251 del 1982.

Si rende pertanto necessario rettificare il citato articolo 13 della legge n. 251 del 1982, ripristinando la imputazione della spesa ai due capitoli di bilancio, e a tal fine si propone l'allegato articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

Con effetto dal 1° gennaio 1982, il quinto comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge fanno carico, rispettivamente, ai capitoli n. 4510 e n. 8312 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».